

**Legge federale
sulla modifica dell'allegato alla legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(Revisione 3 dell'allegato alla LPGA)**

del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2001¹,
decreta:

I

L'allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è modificato come segue, prima dell'entrata in vigore:

7. Legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 101^{ter} Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo l'articolo 101^{bis} può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalità (Commissione federale di ricorso).

² Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

³ Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

1 FF 2002 715
2 RS 830.1; RU 2002 3371
3 RS 831.10

8. Legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 75^{bis} 5 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.

² e ³ *Secondo l'allegato alla LPGA*

16. Legge del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 17

¹ *Secondo l'allegato alla LPGA*

² L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.

³ *Secondo l'allegato alla LPGA*

Art. 20 cpv. 3⁸

Secondo il diritto vigente

Art. 53 cpv. 3⁹

Secondo il diritto vigente

Art. 100¹⁰ Principi

¹ *Secondo l'allegato alla LPGA*

⁴ **RS 831.20**

⁵ Il testo dell'articolo 75^{bis} cpv. 1 LAI adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU **2002** 3404) è modificato prima dell'entrata in vigore.

⁶ **RS 837.0**

⁷ Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU **2002** 3444) è modificato prima dell'entrata in vigore.

⁸ La modifica del capoverso 3 adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF **2000** 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

⁹ La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU **2002** 3444) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

¹⁰ Il testo dei capoversi 2 e 3 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU **2002** 3444) è modificato prima dell'entrata in vigore.

² In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.

³ Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

*Art. 102*¹¹ Legittimazione speciale di ricorso

¹ Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l'UFIAML¹² ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.

² Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l'UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Se entra in vigore successivamente alla legge federale del 6 ottobre 2000¹³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la presente legge non costituisce una modifica dell'allegato alla LPGA, ma, per analogia, una modifica del diritto vigente. Gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982¹⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione sono applicabili nel tenore vigente precedentemente all'entrata in vigore della LPGA.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier
Il segretario: Christophe Thomann

¹¹ Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogato prima dell'entrata in vigore.

¹² Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1; RU 2000 187; art. 8).

¹³ RS 830.1; RU 2002 3371

¹⁴ RS 837.0

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 ottobre 2002.¹⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁵ FF 2002 3969